



Seduta del

13 gennaio 2026

Comunicato il

15 gennaio 2026

Protocollo n.

1/2026

### **Interpellanza Roffler**

concernente l'attuazione dell'articolo 7a della legge sulla caccia e la sua  
concretizzazione nell'ordinanza

### **Risposta del Governo**

Con l'introduzione dell'art. 7a della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) è stata creata la base per una regolazione preventiva anche degli effettivi di lupo, in analogia all'ordinamento delle competenze valido per lo stambecco (protetto). Le disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP, RS 922.01) concretizzano questo incarico conferito dalla legge. Il rapporto tra disposizioni esecutive e legge sovraordinata può essere di carattere generale, quando l'ordinanza dà concretizzazione a tutti gli aspetti della legge, oppure soltanto di carattere puntuale, quando l'ordinanza dà concretizzazione a singoli aspetti della legge. L'ampiezza con cui viene disciplinato l'oggetto di singole disposizioni esecutive dipende in particolare dalla volontà del legislatore. Tale volontà risulta dal materiale legislativo (iniziativa parlamentare CAPTE-CS 21.502 «L'aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l'agricoltura», rapporto della CAPTE-CS). L'elemento centrale del progetto di revisione consiste quindi nella regolazione proattiva degli effettivi di lupo per proteggere l'agricoltura e l'economia alpestre.

Conformemente al materiale legislativo, l'art. 7a cpv. 2 lett. a LCP serve da giustificazione fondamentale per la regolazione degli effettivi di stambecco. Con l'art. 7a cpv. 2 lett. c LCP il mantenimento di effettivi di ungulati cacciabili è stato introdotto quale obiettivo indipendente, che a sua volta può giustificare una regolazione degli effettivi di stambecco o di lupo. Questa volontà del legislatore ha avuto ripercussioni sulle disposizioni esecutive.

Il Governo si dichiara esplicitamente a favore della protezione e della conservazione degli spazi vitali e della diversità delle specie ancorate nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS 101) e nella legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 45. 1) nonché a favore di un paesaggio rurale alpino gestito in modo sostenibile. Da programmi di monitoraggio cantonali e nazionali attuali non emergono indizi secondo cui la presenza del lupo attualmente minaccerebbe spazi vitali protetti o specie rare.

*In merito alla domanda 1:* le discrepanze asserite si basano su un'interpretazione troppo ampia del testo della legge e su una considerazione unilaterale degli aspetti ecologici. L'attuazione dell'art. 7a cpv. 2 LCP nell'ordinanza sulla caccia è sia fondata dal punto di vista specialistico sia corretta dal punto di vista giuridico. Per tale ragione, attualmente il Governo non ravvisa alcuna necessità di intervenire presso la Confederazione a tale riguardo. Siccome però gli effetti ecologici a lungo termine causati dal lupo al nostro paesaggio antropizzato sono stati analizzati in misura ancora insufficiente, il Governo sostiene le iniziative di ricerca in corso come il progetto «Monitoraggio e gestione integrati» (KORA 2022–2025), il quale mira a migliorare le basi scientifiche.

*In merito alla domanda 2:* secondo il Governo, al momento la regolazione ai fini della protezione della diversità delle specie prevista dall'art. 7a cpv. 2 lett. a LCP non si impone né dal profilo specialistico né da quello giuridico. Effetti rilevanti per le specie protette che vivono negli spazi aperti sarebbero da attendersi soprattutto laddove compiti di gestione vengono eseguiti su vaste superfici. Attualmente non esistono prove al riguardo. Una regolazione secondo l'art. 7a cpv. 2 lett. a LCP verrebbe presa in esame se sussistessero, cumulativamente, (i) una minaccia documentata per spazi vitali protetti o specie prioritarie, (ii) un nesso causale dimostrato con la presenza del lupo e (iii) un fallimento di misure di protezione più lievi e proporzionate. Una regolazione generale o preventiva del lupo senza prove solide al riguardo sarebbe contraria alle direttive del diritto federale.

*In merito alla domanda 3:* la disposizione di cui all'art. 7a cpv. 2 lett. c LCP viene concretizzata dall'art. 4b cpv. 2 lett. b OCP, secondo cui è ammessa una regolazione per «prevenire una riduzione eccessiva dell'effettivo regionale di artiodattili selvatici» (capriolo, cervo, camoscio, stambecco, cinghiale). Pertanto, nell'art. 7a cpv. 2 lett. c LCP non è prevista una regolazione a seguito di una riduzione eccessiva dell'effettivo di specie di selvaggina minuta cacciabili. Tuttavia, conformemente all'art. 7a cpv. 2 lett. a LCP una regolazione dell'effettivo di lupo sarebbe possibile se la presenza del lupo minacciasse la sopravvivenza di specie di selvaggina minuta. Attualmente non esistono tuttavia prove scientifiche che indichino un tale effetto. Il Governo continuerà a garantire che il monitoraggio degli effettivi di selvaggina, compresa la selvaggina minuta, venga aggiornato su base continua e integrato nelle strategie cantonali di gestione della selvaggina. Se le evidenze scientifiche dovessero cambiare in futuro, una regolazione verrebbe presa in esame.



In nome del Governo

Il Presidente:

Martin Bühler

Il Cancelliere:

Daniel Spadin